

ATTO N. DD 2252

DEL 10/04/2025

Rep. di struttura DD-TA0 N. 156

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE VALUTAZIONI AMBIENTALI

OGGETTO: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativa al progetto di “Realizzazione di nuova cava per la produzione di materiali inerti presso loc. Deir nel Comune di Cuorné (TO)”,
Comune: Cuorné
Proponente: Scavi-Ter Morletto S.r.l.
Assoggettamento alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

Premesso che:

- In data 23/12/2024 (prot. Cm. TO n. 181436, 181441, 181450) la Ditta **Scavi-Ter Morletto S.r.l.** ha presentato domanda per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente al progetto di “Realizzazione di nuova cava per la produzione di materiali inerti presso loc. Deir nel Comune di Cuorné (TO)”.
- il progetto prevede l'apertura di una nuova cava per la produzione di materiali inerti in località denominata “Deir” nel comune di Cuorné (TO), rientrante nella categoria progettuale n. B.8.i2 dell' **Allegato B alla L.R. n. 13/2023**: “cave e torbiere fino a 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari non rientranti nella categoria B.8.i1 e non ricadente neppure parzialmente, all'interno di aree naturali protette né in siti della Rete Natura 2000”.
- Con nota prot. CM n.3568 del 13/01/2025 è stata trasmessa per via telematica ai soggetti interessati la comunicazione di pubblicazione della documentazione e avvio del procedimento ai sensi dell'art. 19, c. 3 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..
- Nella comunicazione di cui sopra era stata data evidenza dell'integrazione della procedura di verifica di VIA con la procedura di verifica di VAS di competenza comunale, secondo quanto previsto dalla LR 23/2016 e dall' art. 10 del Regolamento Regionale sulle attività estrattive n.11/R del 2/10/2017.
- La documentazione relativa al progetto in oggetto è stata quindi pubblicata sul sito web dell'Ente e, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione, sono pervenute le seguenti osservazioni da parte del pubblico:
 - a. nota Prot. CM n.00021721 del 12/02/2025 di Consiglieri Comunali del Comune di Cuorné
 - b. nota Prot. CM n. 00021018 del 11/02/2025 del Sindaco del Comune di Alpette
 - c. nota Prot. CM n. 00021714 del 12/02/2025 dell' Associazione “non bruciamoci il futuro”
- Delle osservazioni sopra citate si è tenuto conto nel corso della presente istruttoria e gli argomenti trattati sono stati approfonditi, come meglio specificato nel seguito del presente atto e nei pareri allegati a far parte integrante e sostanziale.
- Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico,

istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.

- L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell' ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico e della Conferenza di Servizi.
- Con nota CM n.3568 del 13/01/2025 sopra citata sono stati anche convocati per il giorno 04/02/2024 una Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità telematica ai sensi dell'art 14 L. 241/90 e smi e per il giorno 21/01/2025 un sopralluogo istruttorio.
- Con nota prot. CM n.00014612 del 31/01/2025 il proponente ha fatto di istanza di sospensione ai sensi della L 241/90 e smi dei termini procedurali per 40 giorni; non è stato possibile accogliere tale istanza per le motivazioni, che qui si intendono integralmente richiamate, indicate in dettaglio nella nota della Città metropolitana prot CM n.20916 dell' 11/02/2025, già trasmessa al proponente, considerando che la procedura di verifica di VIA, che costituisce norma speciale per la fattispecie in oggetto, rispetto alle ipotesi generali di cui all'art 2 e 6 della L. 241/90 e smi, è disciplinata all'art. 19 d.lgs. 152/06 e smi e che lo stesso articolo prevede in maniera dettagliata le fasi del procedimento amministrativo, con termini perentori per la sua conclusione, e in esso non sono previste possibilità di richiesta di sospensione per integrazioni spontanee da parte del proponente.
- Con nota Prot. CM n. 00017508 del 05/02/2025 il Proponente ha inviato un parere prodotto dal consulente legale della Ditta in ordine all'operatività o meno del vincolo di inedificabilità assoluta di cui all'art. 10, comma 1 della legge 21 novembre 2000 n. 353 – aree attraversate dal fuoco.
- In data 25/03/2025 (prot. CM n.00049676) il proponente ha ritenuto di inviare integrazioni spontanee a seguito della Conferenza dei servizi.
- Con nota Prot CM n.52155 del 27/03/2025 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento il deposito delle integrazioni spontanee da parte della Ditta, chiedendo qualora lo ritenessero necessario, di inviare eventuali integrazioni ai pareri già trasmessi.
- A seguito della comunicazione di cui sopra sono pervenute le seguenti note:
 - nota prot. CM n. 00055260 del 31/03/2025 del Comune di Alpette
 - nota Prot. CM n. 00056663 del 02/04/2025 del Settore Polizia Mineraria, cave e Miniere della Regione Piemonte

Tali note non modificano le posizioni degli Enti sopra citati rispetto ai pareri precedentemente trasmessi.

Dato atto che:

Il progetto in esame prevede la coltivazione, per la durata di 5 anni, di una nuova cava di materiale lapideo lungo un versante roccioso, con l'obiettivo di produrre pietrisco da utilizzarsi per la formazione di massicciate ferroviarie e per la realizzazione di opere edili.

L'area di intervento è situata nel Comune di Cuornè, nella parte nord-occidentale del territorio comunale, si sviluppa in una porzione di versante destro del torrente Orco compresa tra quota 470 e quota 612 m s.l.m., immediatamente a monte di una cava di materiali inerti da tempo dismessa.

L'area è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., e a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Complessivamente l'area di intervento, comprensiva dell'area di coltivazione (area di scavo) unitamente all'area destinata alla realizzazione della pista di accesso e altre aree di bordo, ha una estensione pari a 98.775 m².

Gli interventi in progetto saranno svolti su tre fasi successive in cui si realizzerà per prima la pista di circa 1 km necessaria all'avvicinamento alla zona di coltivazione; nelle successive fasi si procederà con la rimozione della copertura, la coltivazione della cava con la formazione di nove gradoni e avvio delle attività di recupero nei gradoni via via terminati.

La coltivazione avverrà per fette orizzontali discendenti, sviluppandosi per fasi successive progressive di scavo e recupero ambientale. Le alzate presenteranno altezza di circa 10 m, le pedate avranno ampiezza

variabile generalmente tra 10 e 20 m, comunque dipendenti dalla morfologia locale del versante originario. La roccia verrà abbattuta mediante utilizzo di esplosivo, progettando volate controllate con collocazione dei detonatori all'interno di perforazioni di piccolo diametro e miccia detonante.

L'esplosivo sarà impiegato principalmente nella fase di coltivazione, pur non essendo escluso il suo uso anche nelle fasi iniziali di scopertura e di realizzazione della pista di accesso all'area di cava. Il materiale roccioso estratto verrà caricato su mezzi d'opera e trasportato presso l'impianto della Ditta ScaviTer srl a Rivarolo Canavese, ove avverrà la comminazione mediante utilizzo di frantoio.

Le stime dei volumi di scavo prodotti dall'ipotesi di coltivazione e dai rilievi topografici si attestano ad un valore di circa 172.162 m³ complessivi, comprensivi anche del volume di scavo della pista, valutato in 14.160 m³; pertanto il volume utile ammonta a circa 158.000 m³. Le operazioni recupero ambientale del sito prevedono il riporto sui gradoni di materiale detritico, costituito dagli sfridi di coltivazione accantonati durante gli scavi, l'inerbimento e la piantumazione con specie arboree e arbustive.

Le aree di progetto sono localizzate su un versante con acclività medio-alta che dalla cima del Monte Calma (1060 m) declina fino al torrente Orco, coperto prevalentemente da bosco di latifoglie e con locali affioramenti rocciosi privi di vegetazione.

La zona è inoltre poco antropizzata: i nuclei abitati più vicini all'area di progetto sono localizzati nella piana alluvionale del torrente Orco (Frazione Sant'Anna di Campore e case Grange) e sui terrazzi morfologici localizzati a monte dell'area di progetto (borgate Formiero e Vena).

Il versante oggetto dell'intervento di coltivazione di cava è interamente coperto da bosco, un tempo governato a ceduo e ora in stato di abbandono, colonizzato da castagno misto a betulla ai quali affianca il Sorbo.

Rilevato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti dagli Enti invitati in Conferenza i seguenti pareri:

- nota prot. CM n. 00028306 del 20/02/2025 dell' Unità Specializzata Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino
- nota prot. CM n. 10906 del 27/01/2025 del Dipartimento Viabilità e Trasporti – Direzione di Dipartimento e Direzione Viabilità 1
- nota prot. CM n. 15789 del 03/02/2025 della Direzione Azioni integrate con gli EE.LL.
- nota prot. CM n. 27932 del 20/02/2025 del Dipartimento Ambiente e sviluppo sostenibile – Unità Specializzata Tutela flora e fauna
- Parere unico regionale trasmesso con nota prot. CM n. 00016241 del 03/02/2025 del Settore Polizia Mineraria, cave e Miniere della Regione Piemonte
- Contributo dell'OT regionale per la procedura di VAS trasmesso con nota prot. CM n. 00028495 del 21/02/2025 del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Regione Piemonte
- Contributo tecnico dell'ARPA trasmesso con nota prot. CM n. 00033095 del 28/02/2025
- Osservazioni del Comune di Cuornè trasmesse con nota CM n. 00016721 del 04/02/2025
- Nota Prot. CM n. 00055572 del 01/04/2025 del Comune di Cuornè di comunicazione della sospensione della verifica di assoggettabilità a VAS.

Considerato che

L'istruttoria tecnica condotta sulla documentazione progettuale pervenuta (comprese le integrazioni spontanee inviate in data 25/03/2025) ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. aspetti amministrativi/autorizzativi:

ai fini della realizzazione del progetto, è necessaria autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della LR 23/2016 e s.m.i.

2. aspetti pianificatori

- L'area estrattiva oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VIA **non** risulta inserita nel PRAE adottato con D.G.R. n. 20-525 del 16 dicembre 2024.
- Nel PRGC vigente del Comune di Cuornè la suddetta area è inquadrata come area “*E - aree per attività agricole e silvo-pastorali*”; il progetto di coltivazione in esame ricade nella fattispecie di cui all'art. 7 comma 3 della l.r. 23/2016 e pertanto, in ottemperanza all'art. 8 della medesima legge regionale e del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n. 11/R del 02/10/2017 **richiede l'attivazione di una variante urbanistica** nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'esercizio dell'attività estrattiva.
- Inoltre ai sensi della normativa sopra citata, poiché l'istanza in oggetto concerne la richiesta di una nuova autorizzazione di cava che necessita di una variante urbanistica al PRGC, deve essere espletata la fase di verifica della procedura di VAS.
- La procedura di verifica di VAS e la competenza urbanistica sulla variante al PRGC risultano in capo al Comune di Cuornè, come riportato all'art. 10 del Regolamento Regionale sopra citato.
- L'avvio delle procedure di verifica di VIA e VAS è stato coordinato all'interno della presente fase di verifica di VIA. Ma a seguito della nota Prot. CM n. 00055572 del 01/04/2025 del Comune di Cuornè, che ha comunicato la sospensione della verifica di assoggettabilità a VAS e l'attuale improcedibilità della variante urbanistica al PRGC, nel presente procedimento di verifica di VIA non è stato possibile addivenire all'integrazione con la procedura di VAS; pertanto la suddetta procedura dovrà essere riattivata al venir meno degli elementi ostativi indicati nella nota del Comune sopra citata e ulteriormente specificati nel seguito del presente atto.
- Nel Parere di competenza ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 sulla Proposta di Variante al PRGC vigente, relativa al progetto in oggetto, trasmesso con la nota prot. CM n. 00028306 del 20/02/2025 al Comune di Cuornè, competente per la procedura urbanistica e di VAS, la Città metropolitana aveva ritenuto che la Variante in oggetto dovesse essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica in quanto si rilevava la presenza di effetti ed impatti significativi sulle componenti ambientali e di criticità che non potevano essere risolte allo stato attuale.
- Si evidenzia che dal punto di vista pianificatorio la variante richiesta dal proponente, indispensabile per conseguire il necessario cambio di destinazione d'uso dell'area interessata dal progetto, prevede il passaggio da area agricola ad “*area IAE- area per impianti per attività estrattive di nuovo insediamento*” ed introduce nelle NTA l'art. 50bis finalizzato a normare le attività ammesse per la suddetta destinazione urbanistica.
- Da quanto riportato nell'elaborato progettuale denominato “*Relazione tecnico descrittiva generale (Tav. P 1.1 – Capitolo 3.4.4)*” emerge che tutte le **particelle catastali rientranti nell'area di intervento risultano essere state interessate da un incendio nell'anno 2017**.
- In particolare si richiama la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 20.12.2023, con la quale è stato approvato il “*Censimento dei soprassuoli percorsi da incendi. Aggiornamento elenchi e relative perimetrazioni – anno 2023*” e la “*Planimetria generale*” del Censimento dei soprassuoli percorsi da incendio (art. 10 – comma 2 – Legge 353 del 21.11.2000) da cui emerge che le particelle interessate dall'attività di cava proposta risultano tutte percorse dal fuoco, così come da comunicazione Incendio n. 11/2017 del 01.12.2017 avente “*inizio fuoco il 29.11.2017 e fine intervento il 01.12.2017*” pervenuta al comune di Cuornè in data 04.04.2018; l'evento risulta anche registrato nel catalogo regionale con codice id 5507, come indicato nei pareri inviati degli Enti coinvolti nel procedimento ed allegati a far parte integrante e sostanziale del presente atto.
- La normativa di settore, in particolare la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000, prevede all'art. 10, comma 1 che:
“*Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una*

destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data..... (omissis)''

- L'autorizzazione del progetto ex LR 23/2026 come sopra specificato sarà pertanto vincolata all'approvazione contestuale della variante urbanistica al PRGC, condizionata all'espressione favorevole del Consiglio comunale; allo stato attuale il cambio di destinazione d'uso risulta in contrasto con il divieto quindicennale di cui al comma 1 dell'art. 10 della L.353/2000 sopra citato.

3. aspetti progettuali e ambientali

Progetto di coltivazione e Recupero ambientale

Il progetto in esame si sviluppa su un versante boscato, interessando una rilevante superficie a fronte di ridotti volumi estraibili, e necessita di notevoli interventi propedeutici (viabilità, accesso, pista di arroccamento, scoperture ecc...). Pertanto deve essere effettuata un'attenta analisi costi /benefici riferita all'opportunità di intraprendere la coltivazione in esame e una valutazione e comparazione di diverse alternative localizzative, per l'approvvigionamento dei quantitativi di materiale richiesti.

Dovrà inoltre essere presentata una valutazione delle caratteristiche del giacimento, con l'individuazione delle cubature e delle potenze dei depositi di roccia utile e dei depositi detritici di copertura e con la determinazione delle caratteristiche geotecniche di tali materiali, mediante analisi dirette e/o indirette, con la realizzazione di sondaggi, al fine di valutare l'effettiva convenienza della coltivazione proposta.

Per quanto riguarda il recupero ambientale, si evidenzia come tra una fase e l'altra possa comunque intercorrere un lasso di tempo significativo, indicato in alcuni casi fino a due anni e mezzo, tra l'inizio della coltivazione del lotto e quello dell'inizio delle operazioni di recupero ambientale. Si riscontra inoltre come la superficie effettivamente destinata al recupero ambientale risulti piuttosto modesta, in termini di incidenza complessiva, rispetto alla superficie di scavo, anche in ragione dell'elevata incidenza delle superfici destinate alla pista di collegamento ai gradoni, la quale non sarà oggetto di recupero e presenta uno sviluppo di oltre 1300 m ed una larghezza indicata in 6 m circa. Si ritiene opportuno valutare la possibilità di ridurre, nella fase post coltivazione, la larghezza della pista di collegamento al fine di consentirne almeno in parte il recupero a verde.

Inoltre, la quota che separa i gradoni risulta, da monte verso valle, impostata per i primi 7 gradoni con un dislivello di 10 m mentre gli ultimi due gradoni a valle risultano essere posizionati a quote distanziate di 32 m e 22 m. Considerata anche la ridotta potenza del substrato vegetale posizionato in fase di recupero sul gradone di roccia viva, rappresentato nella sezione tipo con altezza variabile da 0 a 1,2 m circa, si esprimono alcune perplessità in merito alla potenzialità di sviluppo in altezza degli esemplari arborei posti a dimora e, conseguentemente, alla capacità di mascheramento delle alzate dei gradoni, specie quelli più a valle.

Si ritiene pertanto opportuno adottare accorgimenti tecnici atti a consentire la posa di un maggior spessore di substrato a disposizione degli esemplari arborei sui gradoni.

Infine, rispetto al sesto di impianto, occorre prediligere disposizioni in grado di riprodurre un aspetto naturaliforme rispetto a quello regolare previsto negli elaborati progettuali.

Viabilità

Con nota prot. CM n. 10906 del 27/01/2025 la Direzione di Dipartimento e la Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana segnalano criticità per quanto concerne sia l'accessibilità al sito di coltivazione tramite la

SP44 che il transito lungo le strade indicate.

In particolare:

- il tratto della SP44 è caratterizzato da una sezione ridotta e l'aumento di traffico pesante potrebbe determinare situazioni di rischio. Per questo motivo, risulterebbe necessario prevedere opere che consentano di garantire un adeguato livello di sicurezza stradale e, all'occorrenza, di garantire il passaggio prioritario dei mezzi di soccorso e di polizia da e per Alpette, quali installazione di tratti di barriere di sicurezza integrativi e realizzazione di piazzole di interscambio avvistabili in entrambi i sensi di marcia;
- l'intersezione tra via San Rocco (proseguimento di Corso Roma) e la SP44, con l'innesto della SP42, si colloca in un contesto urbano interessato anche da presenza di utenza debole ed è già stata oggetto di segnalazioni da parte dei residenti, non essendo attualmente presenti percorsi pedonali dedicati; per quanto sopra appena evidenziato, l'aumento di traffico pesante comporterebbe un aumento di criticità per l'utenza viaria e soprattutto per l'utenza debole (pedoni e ciclisti), senza individuare specifiche soluzioni tecniche integrative da attuarsi contestualmente all'esercizio della attività, che comportino individuazione e realizzazione di percorsi pedonali dedicati anche mediante arretramento di recinzioni esistenti; contestualmente la costruzione prospettata della nuova rotonda (analogamente a quanto sopra indicato ossia in assenza di previsione di acquisizione dei corretti nuovi spazi necessari tramite demolizione di manufatti attualmente finitimi al nastro stradale) non risolverebbe adeguatamente il necessario livello di funzionamento del Nodo viario.

Pertanto La Direzione Viabilità 1, ai fini del corretto mantenimento delle condizioni di sicurezza stradale delle tratte interessate, allo stato attuale e con l'ipotesi progettuale formulata, ha espresso parere negativo in merito:

- alla previsione di accesso al sito di coltivazione della cava come individuato tramite la SP44, visto che (presunta la posizione dalla corografia), l'ubicazione risulta pericolosa in riferimento al contesto stradale, nonché all'utilizzo della tratta con i percorsi dei mezzi pesanti senza l'esecuzione preventiva di opere di adeguamento della strada;
- alla realizzazione della rotonda all'intersezione tra via San Rocco e la SP42 come da progetto;
- al transito dei veicoli in contesto urbano secondo il percorso ipotizzato negli elaborati di progetto ed in genere al transito entro i concentrici caratterizzati da ristrette sezioni (con incidenza prevalentemente sulla sicurezza delle utenze deboli spesso segnalate direttamente dai residenti e comunque materia propria dei Comuni).

Acque sotterranee

La documentazione evidenzia che una porzione a valle dell'area di cava ricade nella zona di rispetto di una captazione idropotabile gestita da SMAT.

Si rileva che tale zona di rispetto è definita sulla base di un criterio "geometrico", riportando sugli elaborati di PRGC, una zona buffer con un raggio di 200 m. Occorre premettere che il criterio "geometrico" di definizione delle zone di rispetto non tiene in adeguata considerazione il grado di vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea e le condizioni idrogeologiche dell'acquifero captato. La ridefinizione tramite il criterio "cronologico", previsto dal regolamento regionale 15/R/2006, prendendo in esame le caratteristiche idrogeologiche, pedologiche e di vulnerabilità della falda, individua più puntualmente l'area di salvaguardia da sottoporre a precise limitazioni, suddividendola in area di rispetto ristretta, sulla quale i vincoli normativi disposti dall'art. 6 del suddetto regolamento sono più restrittivi, e in area di rispetto allargata con obblighi e divieti meno stringenti, ma comunque cautelativi ai fini della salvaguardia della risorsa idrica.

Poiché al momento non è stato applicato il suddetto criterio cronologico, occorre procedere con la massima cautela, valutando in modo approfondito l'impatto sulla risorsa idrica sotterranea sulla base delle conoscenze possedute e di indagini puntuali sito specifiche; risulta opportuno effettuare una valutazione sulle possibili interferenze della cava sulla risorsa idropotabile tenuto conto delle aree di ricarica della falda emunta, del livello di protezione dell'acquifero sfruttato, delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, pedologiche del contesto e delle possibili fonti di pressione generate dall'attività di cava. Occorre infatti considerare che la

dispersione delle acque meteoriche inquinate provenienti dai piazzali di manovra e dalla viabilità del sito, o la percolazione di sostanze inquinanti derivanti da sversamenti accidentali che possono effettivamente verificarsi, come peraltro evidenziato al cap. 5.1.3.2 dello Studio preliminare di impatto ambientale, possono avere un impatto sulle acque sotterranee anche se le lavorazioni estrattive e i passaggi dei mezzi avvengono al di fuori dell'attuale zona di rispetto della captazione idropotabile.

Acque superficiali

La realizzazione della cava comporterà una modifica nelle dinamiche di infiltrazione e scorrimento delle acque meteoriche incidenti sulla superficie della cava, dovute alla rimozione dello strato superficiale di materiale detritico e alla scopertura di superfici rocciose a minor permeabilità.

Per tale motivo il progetto ha previsto la realizzazione di una rete di drenaggio delle acque meteoriche che verranno convogliate all'esterno dell'area di coltivazione, lungo un impluvio esistente avente recapito al piede del versante nel Canale della manifattura di Campore.

La rete di drenaggio prevede la realizzazione, lungo il margine della viabilità di cava, lato monte, di fossi longitudinali in grado di raccogliere e di recapitare le acque di ruscellamento all'esterno dell'area di coltivazione, verso gli impluvi naturali ivi esistenti.

Lungo tutto il sistema viario (pista di avvicinamento e pista di collegamento tra i gradoni) saranno realizzate delle cunette trasversali e tratti intubati collegati ai tratti a cielo aperto mediante pozzetti in cls di dimensioni 80x80 cm, che avranno anche la funzione di far sedimentare e decantare eventuale trasporto solido.

In relazione alle opere previste risulta opportuno che vengano effettuate verifiche idrauliche in relazione al dimensionamento delle canaline di collettamento delle acque meteoriche nonché del ricettore finale (Canale della manifattura di Campore) al fine di accertare l'idoneità dello stesso a ricevere il maggior carico idraulico senza che si verifichino fenomeni di tracimazione a valle dell'immissione.

Per quanto concerne gli aspetti qualitativi, si ritiene opportuno valutare la possibilità di posizionare uno o più bacini di sedimentazione lungo le linee di collettamento al fine di evitare intorbidamenti indesiderati delle acque.

Infatti le acque meteoriche trascineranno per ruscellamento e per dilavamento dalle superfici scolanti i detriti, le polveri e le particelle fini derivanti dalle attività di cava o eventuali inquinanti derivanti da sversamenti accidentali di combustibili e/o oli dai mezzi e dalle macchine operatrici, convogliandoli nel reticolo idrografico presente e causando un intorbidamento delle acque ed un peggioramento della qualità delle stesse.

E' quindi da valutare l'impatto sulla qualità delle acque superficiali che può avere effetti significativi negativi sulla qualità degli habitat e della fauna presenti nel reticolo idrografico minore, coinvolgendo anche il consorzio gestore del Canale manifattura di Campore nel quale il rio confluisce.

Geologia e geotecnica

Il Settore Geologico della Regione Piemonte, competente ai sensi della LR 45/89 e smi, nella nota trasmessa a corredo del Parere Unico regionale (prot.CM n. 00016241 del 03/02/2025) rileva che: *"in considerazione del fatto che l'area di intervento ricade all'interno di un'ampia perimetrazione di "superficie percorsa dal fuoco" riconducibile ad un incendio avvenuto nel novembre del 2017, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L. 353/2000 parrebbe sussistere un elemento ostativo alla realizzabilità dell'intervento, in quanto tale normativa vincolerebbe la destinazione d'uso dell'area, attualmente "agricola", per quindici anni e pertanto fino al novembre del 2032. Fatta salva la fattibilità dell'opera, il Settore ritiene comunque che l'intervento proposto presenti criticità di carattere geologico che rendono necessarie valutazioni più approfondite, finalizzate a verificare la compatibilità dell'intervento con l'assetto idrogeologico dell'area. Si ritiene infatti che il piano di coltivazione proposto possa comportare un aumento della propensione al dissesto dell'area a causa della denudazione, ancorché provvisoria, di rilevanti superfici di versante, oltretutto a fronte di ridotti volumi estratti, e di una morfologia finale caratterizzata da alzate ad elevata inclinazione molto superiore all'attuale acclività del versante. In particolare, la realizzazione della pista di*

accesso di oltre 1 km lungo il versante, impostata entro i depositi di copertura e caratterizzata da elevati scavi e riporti ed importanti opere di sostegno, risulta essere un'evidente criticità dal punto di vista della propensione al dissesto. L'intervento proposto comporterebbe inoltre una sostanziale modifica alla naturale regimazione delle acque concentrando i deflussi in alcuni settori del versante ai lati dell'area di intervento ed una possibile interferenza con il rio minore posto a nord dell'area. Non si possono inoltre escludere interferenze con la captazione idrica (pozzo SMAT) posta a valle dell'intervento, la cui fascia di rispetto, definita con semplice criterio geometrico, risulta interessare l'estremo settore di valle dell'area di intervento. Non si può infine escludere, vista la natura delle rocce costituenti l'ammasso roccioso oggetto di coltivazione, l'interessamento, in fase di scavo, di rocce amiantifere."

Inoltre la Direzione Azioni integrate con gli EE.LL.della città metropolitana segnala che i parametri geotecnici attribuiti ai depositi quaternari non sono suffragati da alcuna prova geotecnica né geofisica. In particolare si ha qualche perplessità sull'attribuzione di un valore di coesione non nullo per i depositi detritico-colluviali. Inoltre, vista l'importanza del progetto, sarebbe quanto mai necessaria l'esecuzione di una prova geofisica del tipo MASW per attribuire la corretta classificazione del sottosuolo ai sensi del D.M. 17/01/2018.

Rischio di interessamento di minerali contenenti amianto

L'area deputata ad ospitare la nuova cava ricade in una zona caratterizzata da Probabilità di occorrenza di Minerali di Amianto in matrice naturale (POMA) media. La Relazione geologica, nell'affrontare tale problematica, rimanda a successivi campionamenti, ad un'analisi qualitativa futura finalizzata a verificare l'assenza di amianto ed all'applicazione del modello geologico – concettuale opportuno, senza dettagliarne le modalità. Rimarcando la necessità di valutare in modo approfondito questo impatto, si evidenzia che le modalità di campionamento e le determinazioni analitiche dovranno essere concordate con il Centro Regionale Amianto ARPA. Inoltre si evidenzia che la mappatura della POMA nel WebGis di Arpa Piemonte è soggetta a fasi di revisione e aggiornamento continuo, attraverso progressivi approfondimenti geologici alle diverse scale associate a campionamenti ed attività analitiche. I diversi livelli tematici presenti hanno ruolo di evidenziare la necessità di effettuare approfondimenti specifici di scala ed integrazioni di dettaglio. Ciò premesso, pur prendendo atto del rilievo geologico eseguito e degli ulteriori approfondimenti previsti, realizzati attraverso il campionamento e l'analisi qualitativa delle litologie per la verifica di amianto da applicare al modello geologico-concettuale, si ritiene opportuno la predisposizione della carta della POMA a scala di dettaglio, così come riportato da DGR n. 14-1010/2020, al fine di allineare il rilevamento geologico realizzato con gli approfondimenti che verranno svolti per la ricerca di amianto. Inoltre, si richiede di esplicitare le indagini, i campionamenti e le analisi che verranno eseguite per la verifica di amianto. Si fa presente che, in ambito di analisi, è opportuno prevedere una prima osservazione di tutto il campione allo stereomicroscopio e successivamente l'analisi in microscopia ottica con la tecnica della luce polarizzata e della dispersione cromatica (MOLP-DC) e/o l'analisi in microscopia elettronica con associata analisi elementare (SEM-EDS). Solo nel caso in cui l'amianto risulti qualitativamente presente, è necessario procedere alla sua quantificazione sul campione tal quale. Tali accertamenti dovranno essere condotti da Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute ed iscritto nella relativa "Lista 1" e le attività di campionamento dovranno essere effettuate nel rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 14/05/96.

Infine, sulla base della carta della POMA di dettaglio e delle risultanze delle indagini, dei campionamenti e delle analisi eseguite, in caso di rinvenimento di amianto o in caso di settori con litologie/zona tettonizzate con una qualsiasi classe di POMA, sarà necessario predisporre idonee procedure, finalizzate alla tutela dei lavoratori e dell'ambiente, secondo normativa vigente.

Inquinamento acustico

L'istanza di autorizzazione alla coltivazione della cava è stata corredata da una "Documentazione di impatto acustico" (elaborato P10.1) contenente una valutazione previsionale di impatto acustico dell'intervento estrattivo che ha considerato anche gli impatti nella fase di trasporto ed una valutazione sulla compatibilità

acustica rispetto alla classificazione acustica vigente.

Le conclusioni della valutazione previsionale dovranno essere verificate in corso d'opera con una serie di misure strumentali, sia per quanto riguarda la componente rumore sia per quella vibratoria, atte a confermare le stime previsionali effettuate. Tali verifiche dovranno necessariamente essere eseguite con le attività di cava a pieno regime e nelle condizioni di massima intensità sonora/vibratoria presso almeno i ricettori più prossimi alla cava (R04, R03a, R03b). Nel caso di difformità dovranno contestualmente essere adottate misure correttive.

Si ricorda, infine, che eventuali modifiche al progetto in esame atte a variare la situazione acustica riportata nella documentazione esaminata dovranno essere oggetto di una revisione della documentazione di impatto acustico.

Campi elettromagnetici

L'area oggetto di intervento è attraversata da un elettrodotto. Si richiamano a tale proposito le disposizioni del Titolo VIII, Capo IV "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (artt. 206 - 212)" del D.Lgs. 81/2008 riguardanti i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici e le valutazioni che devono essere effettuate dal datore di lavoro per verificare che siano rispettati i valori limite di esposizione. A seguito di tali valutazioni il datore di lavoro elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione tenendo conto, tra gli altri fattori, anche della progettazione e della struttura dei luoghi di lavoro. Tali valutazioni potrebbero quindi portare a definire layout differenti e più cautelativi comportanti una diversa configurazione spaziale dell'area di cava, magari con una diversa articolazione delle lavorazioni, che si potrebbe riflettere su altri aspetti oggetto di valutazione e che vanno quindi affrontati e considerati fin dalle prime fasi delle istruttorie valutative.

Qualità dell'aria

Si ritiene che gli impatti più rilevanti sulla componente in esame possano derivare dalla produzione e diffusione di polveri connesse alle operazioni di scavo con esplosivo e/o martellone idraulico, alla movimentazione degli inerti (es. scavo, deposito, carico e scarico mezzi) e dalle emissioni da traffico veicolare connesse ai gas di scarico ed alle polveri sollevate dal transito dei mezzi. Al fine di mitigare il presente impatto, dovranno essere effettuate bagnature del fronte di scavo e delle aree limitrofe (es. cannon fog). Per quanto attiene alla diffusione di polveri connessa al transito dei mezzi, si ritiene che la problematica relativa alle polveri che si producono dall'imbrattamento della viabilità utilizzata possa essere mitigabile con bagnatura periodica della strada a valle dell'innesto con la S.P. Per quanto attiene la diffusione di polveri provenienti dal transito mezzi, si ritiene che la natura del materiale estratto a prevalente tessitura rocciosa possa di per sé limitare la diffusione di polveri che può essere ulteriormente ridotta con l'impiego di mezzi telonati.

Flora e fauna

L'area della cava in progetto e della pista di avvicinamento ad essa, ricade all'interno di boschi a prevalenza di castagno (*Castanea sativa*), in un contesto ambientale eterogeneo caratterizzato dall'alternanza di habitat diversi (bosco, pareti rocciose, muretti a secco, aree aperte) ed è situata a poca distanza dall'alveo del torrente Orco, area di fondamentale importanza per la sua funzione di corridoio ecologico. I rilievi faunistici effettuati solo nel periodo autunnale descrivono comunque la presenza di una spiccata biodiversità che popola l'area in esame, fra le altre è stata rilevata la presenza dell'Aquila reale (*Aquila chrysaetos*) specie in allegato I della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" e la canapa acquatica (*Eupatorium cannabinum*), pianta nutrice della falena dell'edera (*Euplagia quadripunctaria*) specie anch'essa inserita in allegato II della Direttiva Habitat (92/43/CEE). Inoltre è stato rilevato da dati bibliografici la presenza del Lupo, mentre risulta assente nella documentazione la valutazione sulla presenza di chiroterofauna tipica degli ambienti

boschivi (taxa che ricadono anch'esse nella direttiva di protezione europea). Infine all'interno dell'area è stata evidenziata la presenza di un corso d'acqua minore di cui si hanno poche informazioni e di cui non sono stati censiti possibili specie vegetali di interesse comunitario tipiche degli ambienti umidi e fauna invertebrata, anfibia e ittica.

Pertanto dovranno essere approfondite l'analisi delle specie faunistiche presenti e il potenziale danno ai taxon di interesse comunitario derivanti dalla sottrazione di habitat connessa all'attività di cava. Nello studio saranno da presentare i dati di monitoraggio faunistici redatti in più stagioni di campionamento per verificare l'effettiva ricchezza di specie e lo status delle popolazioni presenti nell'area di studio.

Considerate le finalità degli interventi di recupero ambientale previste, tese a favorire la ricolonizzazione delle aree interferite con cenosi boschive, si ritiene opportuno predisporre un monitoraggio sulle specie esotiche invasive così come definite negli elenchi della DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, aggiornati con DGR 14-85 del 2 agosto 2024 da attuare nelle fasi ante operam, corso d'opera e post operam.

Oltre a quanto già previsto, si raccomanda di adottare in modo stringente tutte le misure previste dalle: "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" di cui all' Allegato B alla D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017.

Paesaggio

L'impatto sul paesaggio risulta rilevante. Pur essendo previsto il recupero contestuale alle attività di cava, si rilevano criticità dovute sia ad una componente cronologica, sia ad una componente spaziale.

Lo Studio preliminare di impatto ambientale al cap. 5.2.1.1 precisa che la coltivazione della cava prevede "[...] la creazione di nove gradoni posti a quote comprese tra 470 m e 600 m separati da pareti di roccia di altezza variabile, fino a circa 10 m [...]". L'attività di cava ed il recupero contestuale si articolano in tre fasi. Tra una fase e l'altra intercorre un intervallo di tempo non breve. In particolare la seconda fase comprende la coltivazione di cinque gradoni che verranno poi recuperati ed inerbiti dopo circa due anni e mezzo dall'inizio della coltivazione e la terza fase riguarda gli ultimi tre gradoni anche questi soggetti al recupero dopo due anni dall'inizio dell'estrazione del materiale su di essi. Si riscontrano quindi, per la seconda e per la terza fase, intervalli di tempo dilatati tra l'avvio delle attività di estrazione e l'avvio del recupero sui "lotti" di gradoni individuati. Si deve infatti considerare che i tempi per un completo rimboschimento sono necessariamente molto lunghi e pertanto l'impatto visivo sul paesaggio risulterà evidente per un periodo di tempo considerevole, tenendo conto sia dell'estensione spaziale delle superfici coinvolte in ciascuna fase, sia dell'altezza rilevante dei gradoni.

Inoltre si rileva che l'ultima fase di coltivazione opera realizzando tre gradoni su di un dislivello molto elevato (da 530 m s.l.m., quota del settimo gradone, a 476 m s.l.m., quota dell'ultimo gradone). L'elaborato AAEP3.1_Relazione Tecnica precisa infatti che nella fase 3 di coltivazione "[...] si provvederà a realizzare la pista di collegamento ed a coltivare il settimo gradone posto a quota di 530 m s.l.m., quindi sarà necessario tagliare la pista nel tratto più acclive di versante, prevedendo un tornante su di una spalla morfologica del pendio, al fine di raggiungere il successivo gradone in coltivazione posto a quota 498 m s.l.m., quindi si proseguirà sino al nono ed ultimo gradone, posto a quota 476 m s.l.m.; anche questi ultimi due gradoni bassi avranno alzata di altezza non superiore a 10 m [...]". Tra il settimo e l'ottavo gradone vi è dunque un dislivello di 32 metri interrotto dalla pista di collegamento che taglia il versante, come indicato nell'elaborato AAEP4.4_Stato di progetto - stato finale (5 anni) – planimetria e sezioni alle sezioni S1 ed S2. Il recupero boschivo del versante in questa ultima zona in cui il dislivello da coprire è così elevato difficilmente riuscirà a mitigare in modo efficace l'intervento ed a restituire il versante alle originarie condizioni. Pertanto l'impatto sul paesaggio risulta significativo.

Ritenuto :

- Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, dalle risultanze della conferenza dei servizi e dei pareri pervenuti, che la documentazione presentata è stata giudicata esaustiva

per le finalità della presente fase di verifica, **ovvero quelle di definire se siano presenti impatti significativi sulle componenti ambientali che necessitano di ulteriori e approfondite valutazioni**, e che pertanto ai sensi di legge gli approfondimenti dovranno essere trattati nella successiva fase di Valutazione di Impatto ambientale, secondo le modalità previste dall'art. 27 bis Dlgs 152/2006;

- che a seguito delle problematiche ostative evidenziate nella nota Prot. CM n. 00055572 del 01/04/2025 del Comune di Cuornè, che ha comunicato la sospensione della verifica di assoggettabilità a VAS e l'attuale improcedibilità della variante urbanistica al PRGC, non sia possibile addivenire all'integrazione con la procedura di VAS nel presente procedimento di verifica di VIA; pertanto la suddetta procedura di VAS dovrà essere riattivata al venir meno degli elementi ostativi indicati nella suddetta nota del Comune e nei pareri allegati a far parte integrante della presente determinazione;
- di prendere atto dei seguenti pareri, allegati a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che evidenziano allo stato attuale importanti criticità e motivi ostativi al proseguimento dell'iter procedurale finalizzato al successivo rilascio di pareri e autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività estrattiva ex LR 23/2016 e smi:
 - I. Parere unico regionale trasmesso con nota prot. CM n. 00016241 del 03/02/2025 del Settore Polizia Mineraria, cave e Miniere della Regione Piemonte
 - II. Contributo dell'OT regionale per la procedura di VAS trasmesso con nota prot. CM n. 00028495 del 21/02/2025 del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Regione Piemonte
 - III. Osservazioni del Comune di Cuornè trasmesse con nota prot. CM n. 00016721 del 04/02/2025
 - IV. Nota prot. CM n. 00055572 del 01/04/2025 del Comune di Cuornè.

Ritenuto pertanto

- di dover assoggettare, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, che ai sensi di legge è la fase procedurale in cui poter valutare gli aspetti di criticità emersi nell'ambito dell'istruttoria svolta;
- che tuttavia la presentazione dell'istanza e della relativa documentazione per l'avvio della procedura di VIA e PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs.152/2006 e smi non possa avvenire prima:
 - del superamento del vincolo ostativo (di carattere temporale) all'avvio della procedura di variante del PRGC determinato dalla L.353/2000 art. 10, comma 1.
 - dell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sulla variante al PRGC ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. di competenza del Comune di Cuornè.

La documentazione dovrà essere specificatamente orientata a sviluppare ed approfondire le criticità evidenziate nel presente provvedimento e nei pareri elencati in premessa che non sono comunque da considerarsi completamente esaustive per lo svolgimento della successiva fase autorizzativa dove verranno effettuate le opportune valutazioni di merito.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2025-2027;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.45 dello Statuto Metropolitano.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il verbale della conferenza dei servizi e i pareri pervenuti, in atti e in allegato;
- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- La L.R. 13/2023 "nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale...";
- La L.R. n. 23/2016 e s.m.i. "Disciplina delle attività estrattive: disposizione in materia di cave";
- La Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 e i relativi obiettivi strategici e operativi con, in particolare, l'obiettivo strategico "OS02012 - Costruire ed infrastrutturare la metropoli verde: efficacia delle funzioni di autorizzazione e controllo delle attività comportanti pericolo di inquinamento, delle bonifiche o messa in sicurezza" e l'obiettivo operativo "0902Ob22 -Attività estrattive: autorizzazioni e controlli.;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1) Di assoggettare, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi, il progetto denominato **“Realizzazione di nuova cava per la produzione di materiali inerti presso loc. Deir” in Comune di Cuorné (TO)** , presentato in data 23/12/2024 (prot. Cm. TO n. 181436, 181441, 181450) **dalla Ditta Scavi-Ter Morletto S.r.l. - alla fase di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), al fine di approfondire le problematiche e gli elementi di criticità emersi nel corso dell'istruttoria.

2) Di disporre che la presentazione dell'istanza e della relativa documentazione per l'avvio della procedura di VIA e PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs.152/2006 e smi non possa avvenire prima:

- del superamento del vincolo ostativo (di carattere temporale) all'avvio della procedura di variante del PRGC determinato dalla L.353/2000 art. 10, comma 1.
- dell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sulla variante al PRGC ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. di competenza del Comune di Cuorné.

3) Di stabilire ai sensi dell'art. 19 comma 10 del DLgs 152/2006 e s.m.i l'efficacia temporale, del presente provvedimento, tenuto conto dei vincoli temporali sopra delineati, in 10 anni dalla presente determinazione, prorogabili secondo le disposizioni dello stesso articolo.

4) Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli

ar\u0016. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

5) Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

6) Di demandare alla F.S. Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente.

7) Di attestare dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Torino, 10/04/2025

IL DIRIGENTE (VALUTAZIONI AMBIENTALI)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano